

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

Il Tribunale di Ferrara

e

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ferrara

e

Gli Ordini professionali

degli Avvocati; Notai; Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; Ingegneri;

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;

e

il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara

Vista la Legge 29.12.1993 n. 580 di Riforma delle Camere di Commercio;

vista la Raccomandazione della Commissione europea del 30.03.1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo;

vista la Raccomandazione della Commissione europea del 4.04.2001 sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo;

visto il Libro Verde relativo ai modi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, presentato dalla Commissione europea il 19.04.2002;

vista la Legge modello 57/18 sulla conciliazione commerciale internazionale della Commissione delle Nazioni Unite per il Commercio Internazionale (adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 24 gennaio 2003);

visti gli articoli 38-40 del Decreto Legislativo n° 5/2003 relativi alla conciliazione stragiudiziale delle controversie in materia di diritto societario;

visti gli interventi legislativi a favore della conciliazione in materia di subfornitura (L. n. 192/98), in materia di Codice del consumo (D.to L.vo n. 206/05), in materia di riforma della legislazione nazionale del turismo (L. n. 135/2001), in materia di affiliazione commerciale (L. n. 129/04), in materia di patto di famiglia (L. n. 55/2006) e in materia di tintolavanderia (L. n. 84/2006);

considerato che

- il ricorso a procedure di risoluzione alternativa delle controversie e commerciali Alternative Dispute Resolution (ADR) è un fenomeno in costante crescita, a livello interno, comunitario ed internazionale;
- in Italia i recenti interventi normativi hanno confermato l'orientamento legislativo ad incentivare il ricorso alle procedure di ADR ed in particolare alla conciliazione stragiudiziale, sia come forma di risoluzione bonaria delle liti in sede pre-contenziosa, sia a seguito di una possibile delega da parte del giudice competente ad organismi terzi;
- i Tribunali, le Camere di Commercio, e i Consigli degli Ordini e Collegi Professionali sono tra i protagonisti principali delle ADR, così come definite nei provvedimenti di legge citati;
- le Camere di Commercio dell'Emilia Romagna, coordinate dalla propria Unione regionale anche nel contesto di azioni promosse a livello nazionale da Unioncamere, hanno curato in modo particolare la creazione di propri servizi di conciliazione e, segnatamente, la formazione dei conciliatori camerale;

le parti convengono e stipulano quanto segue

- il Tribunale di Ferrara, la Camera di Commercio di Ferrara, gli Ordini professionali degli Avvocati; Notai; Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; Ingegneri; Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara collaboreranno al fine di promuovere una moderna cultura ed un'ampia diffusione delle tecniche di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali in materia di diritti disponibili.
- La collaborazione avrà altresì ad oggetto la sperimentazione della cd. "conciliazione delegata", nel pieno rispetto della volontà delle parti litiganti. Tale sperimentazione, salvo specifiche, diverse, previsioni di legge, verterà su tutte le materie aventi per oggetto diritti disponibili.
- La procedura di conciliazione delegata prevista dalla presente intesa ha natura volontaria. Le parti restano pertanto libere, in qualsiasi momento precedente all'avvenuta conciliazione, di rinunciare ad essa e di dare o ridare avvio all'eventuale contenzioso ordinario, fatto salvo il principio di riservatezza della procedura conciliativa sancito dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Ferrara.
- Resta inteso che, salva diversa disposizione di legge, la condotta delle parti durante il tentativo di conciliazione non potrà in alcun caso formare oggetto di relazione e di valutazione da parte del giudice.

- Il Presidente del Tribunale si attiverà invitando i magistrati, ricorrendone le condizioni, a segnalare alle parti litiganti la facoltà di attivare consensualmente una procedura di mediazione stragiudiziale, favorendo eventualmente una richiesta congiunta dei difensori di sospensione del procedimento.
- Le altre parti firmatarie si impegnano a segnalare ai propri iscritti l'opportunità di inserire all'interno degli atti per i quali presteranno la loro opera professionale ed afferenti a diritti disponibili clausole di conciliazione, o quantomeno l'opportunità che tali clausole vengano suggerite alle parti;
- Le parti daranno ampia pubblicità dell'attivazione della sperimentazione, consentendo ad esempio l'affissione all'interno dei rispettivi locali di manifesti ed altro materiale promozionale.

Ferrara, 23 ottobre 2008

Il Tribunale di Ferrara

Boschi Majorani

La Camera di Commercio di Ferrara

Antonio Pavesi

Ordine degli Avvocati di Ferrara

Zeno Cipriani

Consiglio Notarile di Ferrara

Marco di Biagio

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara

R. S.

Ordine degli Ingegneri di Ferrara

Francesco Mantovani

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paisaggisti e Conservatori di Ferrara

Gianna Brunelli

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara

[Signature]